



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PARMA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | RAMPELLO | VINCENZO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PREVOLI | SILVANO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MONTUSCHI | MARIA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [REDACTED]
depositato il 15/11/2013

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 2006
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IRPEF-ADD.COM. 2006
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2006
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IVA-ALTRO 2006
 - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] IRAP 2006
- contro: AGENTE DI RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA CENTRO S.P.A.

difeso da:

[REDACTED]

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1150/13

UDIENZA DEL

25/03/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

200/01/14

PRONUNCIATA IL:

25.03.14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

02.04.14

Il Segretario

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
AREA III FG
Francesca Marzolino



FATTO

Il sig. [REDACTED] con ricorso R.G.R. [REDACTED]/13 impugna cartella di pagamento n° [REDACTED] emessa da Equitalia dove è stata iscritta a ruolo la somma complessiva di € 104.150,00 oltre a sanzioni ed interessi (€ 384.394,06 compresi accessori) relativa ad IVA - IRPEF - IRAP.

Parte Ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impositivo stante la relata di notificazione completamente in bianco.

OSSERVA

In sede di udienza (25/03/2014) è stata appurata "difformità" fra la relata di notificazione in possesso di Equitalia (notificazione completata in ogni sua parte) e quella in possesso del Ricorrente (notificazione completamente in bianco).

Questo fatto lede, per il sig. [REDACTED] il diritto alla difesa dove, in particolar modo, la mancanza della data dell'eseguita notifica, nella copia, concreta una nullità insanabile che ostacola l'esercizio dei diritti del Ricorrente.

Precisandosi altresì che la Cass. Civ. Sez. I, con sentenza 14686 del 25/06/2007 così come la stessa Cass. civ. Sez. 3 con sentenza 1210 del 19/01/2007 hanno riconosciuto la prevalenza della copia in caso di discordanza con l'originale.

Per i motivi di cui sopra il ricorso merita accoglimento per cui si dichiarano nulli gli atti impositivi.

In ordine alle spese di giudizio si ritiene equo compensare le medesime vista l'incertezza della materia.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Parma, li 25/03/2014

Il Relatore



Il Presidente

